

Esclusione dall'Isa 2025 in caso di operazioni straordinarie

di **Alessandro Bonuzzi**

OneDay Master

Scissione mediante scorporo

Scopri di più

Tutto pronto per la “campagna” **Isa 2025** riferita al **periodo d'imposta 2024** che prevede un **numero di indici ridotto da 175 a 172**, per effetto dell'eliminazione dal comparto del commercio di 3 Isa a seguito dell'entrata in vigore della nuova **classificazione Ateco 2025**.

La nuova classificazione Ateco 2025 ha **sostituito** la precedente classificazione Ateco 2007 - Aggiornamento 2022 e, ai fini dell'individuazione dell'Isa applicabile per il 2024 alla **singola attività d'impresa o professionale**, rileva il **nuovo codice attività**.

Il **modello Isa non deve essere compilato** in presenza di una **causa di esclusione**. Si tratta delle seguenti fattispecie:

- **inizio o cessazione** dell'attività nel periodo d'imposta;
- **ricavi o compensi** superiori a 5.164.569 euro;
- periodo di **non normale** svolgimento dell'attività;
- **multiattività**, ipotesi che si verifica quando vengono esercitati **2 più codici attività rientranti in Isa differenti**, qualora i ricavi delle attività non prevalenti superino il 30%, salvo che le attività non prevalenti siano da considerare complementari all'attività prevalente. In tal caso nel frontespizio del modello Isa va compilato il prospetto multiattività;
- determinazione reddito con **criteri forfetari**;
- **categoria reddito** diversa da quella prevista nel quadro F/H, ipotesi che si verifica per le Stp che producono reddito d'impresa se nel modello Isa non è presente il quadro F (**Stp tra commercialisti**);
- società cooperative e consorzi che operano a favore di **imprese socie**;
- società cooperative che svolgono **attività di taxi** (codice attività 49.33.10) e di noleggio con conducente (codice attività 49.33.20);
- **corporazione di piloti di porto**;
- partecipazione a un **Gruppo Iva**.

Con particolare riguardo alla causa di esclusione relativa all'**inizio** dell'attività, si deve

ricordare che essa sussiste anche nei casi di **mera prosecuzione di attività** svolta da un altro soggetto. Il riferimento è alle seguenti **operazioni straordinarie** per il soggetto avente causa:

- **acquisto** o **affitto d'azienda** per l'acquirente o l'affittuario;
- **conferimento** d'azienda per la società conferitaria;
- **donazione** o **successione** d'azienda per il donatario o l'erede;
- **trasformazione** di società per la società trasformata;
- **fusione** o **scissione** per la società avente causa.

Al riguardo, la stessa [circolare n. 17/E/2019](#), ha avuto modo di chiarire che **le operazioni straordinarie**, tra cui quelle di trasformazione, scissione e fusione d'azienda, sono fattispecie accumulate dalla circostanza di riguardare l'accadimento di **eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa**, essendo riconducibili a ipotesi di **inizio** o **cessazione** dell'attività. Il documento di prassi ha anche affermato che nei *“casi di inizio o cessazione dell'attività il comma 6 dell'articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 prevede una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa. Il contribuente, non applicando gli Isa, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. In relazione a tali fattispecie, pertanto, non trovando applicazione gli Isa, non si realizzano i benefici premiali previsti dal relativo regime”*.

Ne deriva, ad esempio, che, in caso di **trasformazione** di una **società di persone in una società di capitali**, **gli Isa non trovano applicazione** né con riferimento al periodo **ante trasformazione** (cessazione attività), né con riferimento al periodo **post trasformazione** (inizio attività).

Si noti che tale principio **non può che trovare applicazione** anche quando la trasformazione progressiva è stata prevista **con effetto dall'1.01** dell'anno successivo **rispetto all'anno di stipula dell'atto**, con la conseguenza che per effetto dell'operazione non si vengono a **creare 2 periodi d'imposta inferiori a 12 mesi**, bensì sia il periodo d'imposta **ante trasformazione** che il **periodo d'imposta post trasformazione sono di 12 mesi**.

Lo stesso dicasi per il caso in cui la **società trasformata opta** per l'**estensione** della durata del primo esercizio **post trasformazione** da 12 a 13, 14 o 15 mesi, potendolo fare perché **l'operazione ha avuto efficacia dall'1.10, dall'1.11 o dall'1.12**. Per il periodo d'imposta ultrannuale (1.10.X – 31.12.X+1), dunque, ricorre la clausola di **esclusione**. (Risposta a interpello n. 109/2025).